

STATUTO DELLA
“ASSOCIAZIONE DONATORI SAN CARLO BORROMEO O.N.L.U.S.
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE”

1) COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'associazione denominata “ASSOCIAZIONE DONATORI SAN CARLO BORROMEO O.N.L.U.S. - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE”, in sigla “DO.S.CA O.N.L.U.S.” con sede in Milano, Via Pio II° n. 3, presso l'Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo.

Essa é retta dalle disposizioni del presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

E' fatto obbligo di utilizzare la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo “ONLUS” nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

2) CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci sia con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

3) DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

4) SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione, escluso ogni fine di lucro o speculativo, ha quale scopo il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale rivolte a:

- migliorare qualitativamente le prestazioni di medicina trasfusionale;
- promuovere la donazione di sangue nella popolazione divulgando le conoscenze sui benefici ed i possibili rischi della trasfusione;
- realizzare un rapporto sociale diretto tra donatore, struttura trasfusionale e, più in generale, tra cittadino ed ospedale;
- realizzare sul donatore un continuo ed accurato controllo sanitario al fine di tutelare il suo stato di salute nell'ambito di un articolato programma di medicina preventiva;
- realizzare nei riceventi un piano di prevenzione delle malattie e/o delle complicanze secondarie alla trasfusione;
- promuovere la ricerca clinica e lo sviluppo di nuove metodologie nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del sangue.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero accessorie.

5) SOCI (REQUISITI E CATEGORIE – PERDITA DELLA QUALIFICA)

Possono essere soci dell'Associazione sia cittadini italiani che stranieri residenti in Italia, sia enti pubblici che privati aventi finalità e scopi esclusivamente sociali ed umanitari.

La qualità di Socio é intrasmissibile per atti inter vivos.

Nell'Associazione si distinguono i Soci Fondatori, i Soci Onorari, i Soci Ordinari ed i Soci Collaboratori.

I Soci Fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

I Soci Onorari sono quelli che per la loro personalità, per i particolari servizi da loro resi o per avere contribuito finanziariamente, nonché per aver svolto attività a favore dell'Associazione, sostenendone e valorizzandone l'attività, verranno designati dal Consiglio Direttivo.

I Soci Ordinari sono i donatori che, previo esame clinico e dichiarazione di consenso informato, sono ritenuti idonei a diventare donatori periodici.

I Soci Collaboratori sono coloro che svolgono gratuitamente attività personale a favore dell'Associazione, i rappresentanti di altre Associazioni di Donatori, nonché coloro i quali non possono più donare atteso che hanno superato il limite massimo di età consentita per le donazioni e coloro nei cui confronti viene meno l'idoneità clinica per l'attività di donatore periodico ma che, tuttavia, continuano a partecipare alla vita associativa. Sono, altresì, Soci Collaboratori coloro i quali, per motivi personali, interrompono l'attività di donatori per oltre tre anni, ma che, pur tuttavia, manifestano la volontà di svolgere attività a favore dell'Associazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni, nonché delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Impegna, altresì, i Soci a non compiere o promuovere, anche a mezzo di terzi, iniziative rivolte ad ostacolare le attività esterne dell'Associazione ovvero rivolte a gettare discredito sull'Associazione stessa o sui suoi Organi sociali.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne formulano richiesta, senza distinzione di sesso, razza, ceto sociale, nazionalità, credo politico e fede religiosa.

L'ammissione dei Soci Ordinari avviene su domanda degli interessati, i quali, previo esame clinico e dichiarazione di consenso informato, saranno ritenuti idonei ad effettuare donazioni periodiche dal Primario del servizio di Immunoematologia e Trasfusione dell'Azienda Ospedaliera, coadiuvato dai medici in servizio presso il precitato reparto.

Sarà redatta una lista dei nuovi Soci Ordinari ritenuti idonei la cui ammissione sarà formalmente ratificata dal Consiglio Direttivo.

Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accertata idoneità.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per recesso da comunicarsi per iscritto;
- per decadenza quando il Socio, senza giustificato motivo, interrompe la donazione per oltre tre anni e non manifesta la volontà di partecipare alla vita associativa;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di riscontrata inidoneità alla donazione, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità o che ostacolino o gettino discredito sull'Associazione o su membri della stessa. Il Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni anno sociale provvede alla revisione della lista dei Soci.

6) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

7) PARTECIPAZIONE E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci é l'Organo sovrano dell'Associazione ed é costituito da tutti i Soci Fondatori ed Ordinari, nonché, senza diritto di voto, dai Soci Collaboratori ed Onorari.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente dell'Associazione, di almeno un decimo degli Associati.

La convocazione avviene mediante avviso personale, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, inviato ai Soci almeno venti giorni prima con le modalità di cui al Regolamento, oppure mediante affissione nella bacheca dell'Associazione, situata presso i locali del Centro Trasfusionale, almeno duecento giorni prima.

8) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea é presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero da qualsiasi altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea far constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea stessa.

Il Presidente é assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea in sede ordinaria é regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, essa è validamente costituita, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni in sede ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, con il raggiungimento della metà più uno dei voti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Associati aventi diritto di voto mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.

Di ogni adunanza deve essere redatto processo verbale in forma riassuntiva, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

L'originale del processo verbale dovrà essere conservato agli atti dell'Associazione, mentre copia del medesimo dovrà essere messa a disposizione, presso i locali dell'Associazione, di ciascun Associato.

9) FORME DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente dell'Assemblea e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

10) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere il Presidente dell'Associazione scelto tra i Soci Ordinari e Fondatori, sette membri del Consiglio Direttivo scelti tra i Soci Ordinari, nonché il Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla destinazione delle somme, da devolvere in beneficenza;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

b) in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della Sede dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

11) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda anche l'ordinaria amministrazione;
- d) procedere alla ratifica dei nuovi Soci Ordinari;
- f) deliberare sulla nomina dei soci Onorari;
- g) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessino

l'attività dell'Associazione stessa, designando i rappresentanti da scegliere tra i Soci.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione, anche temporanea, di una Commissione tecnico-scientifica, nominata dal Consiglio stesso, composta da Soci e non Soci, proposti dal Primario del servizio di Immunoematologia e Trasfusione, con funzione di studio e programmazione delle iniziative atte al miglioramento ed allo sviluppo di strumenti diretti alla tutela della salute del donatore e della sicurezza del ricevente, al progresso tecnologico-scientifico della struttura trasfusionale, alla trasformazione e all'aggiornamento degli operatori della struttura stessa.

La composizione e l'attività della Commissione è regolata dal Regolamento dell'Associazione.

La Commissione elegge al suo interno un coordinatore il quale entra a far parte di diritto del Consiglio Direttivo, senza possibilità di voto, con la precipua funzione di relazionare quest'ultimo, ogni qualvolta ne faccia richiesta, sull'attività svolta, nonché di sottoporre proposte o progetti.

12) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da:

- il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea, che lo presiede;
 - sette Soci Ordinari eletti dall'Assemblea;
 - il Legale Rappresentante dell'azienda ospedaliera o un suo delegato;
 - il Direttore Amministrativo dell'azienda ospedaliera o un suo delegato;
 - il Direttore Sanitario dell'azienda ospedaliera o un suo delegato;
 - il Primario del servizio di Immunoematologia e Trasfusione dell'azienda ospedaliera;
 - i Soci Fondatori;
 - il Presidente della precedente gestione ("past president");
 - un Associato collaboratore nominato dai Soci collaboratori, con le modalità previste dal Regolamento;
- nonché, senza diritto di voto:
- il Coordinatore della Commissione tecnico-scientifica eventualmente nominata dal Consiglio Direttivo;
 - l'Amministratore-tesoriere eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina un Vice Presidente ed un Segretario, scelti tra i Consiglieri Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo, altresì, può nominare un amministratore-tesoriere, scelto anche tra i non Associati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogniqualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre consiglieri, nella sede dell'Associazione o altrove, purché nel territorio italiano.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente dell'Associazione con lettera da spedire almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax e/o e.mail da spedirsi almeno tre giorni prima della seduta; in difetto di tale formalità, il Consiglio delibererà validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Per la validità delle riunioni si richiede la presenza di almeno cinque membri eletti. Le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri intervenuti, aventi diritto di voto.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni del Consiglio stesso. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

In caso di decadenza, dimissioni o impedimento permanente di uno dei Consiglieri, subentra nell'incarico il primo dei non eletti.

Tutte le cariche dell'Associazione sono onorifiche.

13) IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione nei riguardi degli Associati e dei terzi.

Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negocia per determinati atti o categorie di atti con la determinazione delle relative condizioni; egli sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i suoi poteri, compresi quelli di firma e di rappresentanza, spettano al Vice Presidente nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente é rieleggibile. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere, al suo interno, un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

14) COMPITI DELL'AMMINISTRATORE-TESORIERE

Se ne viene ravvisata la necessità, il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di un amministratore-tesoriere, determinandone l'eventuale compenso, che entra a far parte di diritto del Consiglio Direttivo stesso, senza diritto di voto, con il compito di curare materialmente la gestione economica dell'Associazione e di tenerne la contabilità, in ossequio a norme operative che lo stesso Consiglio Direttivo può emanare con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli competono.

15) COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Essi dovranno redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea in numero di tre. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni, sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo della loro competenza.

FINANZE E PATRIMONIO

16) ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto; dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni

o partecipazioni ad esse, da eventuali versamenti volontari degli associati, da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o Associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie; da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e di enti in genere; da rendite del proprio patrimonio; nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Tutti gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi associativi.

17) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI SUL PATRIMONIO SOCIALE

Nessun utile è distribuito agli Associati.

Gli Associati non possono, in ogni caso, vantare diritti sul patrimonio sociale.

NORME FINALI E GENERALI

18) ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun anno finanziario il Consiglio Direttivo predispose i bilanci preventivo e consuntivo, che devono essere approvati dall'Assemblea.

19) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione é di competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci, la quale ne determina i tempi e i modi.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

20) REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

21) RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.